

Publicato il 31/01/2022

N. 00014/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00042/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Interni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

-del provvedimento di sospensione a firma Questore di Perugia dell' -
OMISSIS- ;

-dell'invito alla vaccinazione; e di ogni altro atto presupposto connesso e/o
conseguente, anche se non noto;

Visti il ricorso e i relativi allegati, notificato il 25 gennaio 2021 e depositato

il 28 gennaio 2022;

vista l'istanza di fissazione dell'udienza;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

rilevato che:

l'istanza in esame si fonda su documentazione medica che, nella prospettazione del ricorrente, dimostrerebbe la pericolosità della vaccinazione per la sua salute, quindi una fattispecie di esenzione dall'obbligo vaccinale;

l'esame di detta documentazione (i cui requisiti sono stabiliti dal c.2 dell'art. 4 quater, del d.l. n. 44/2021, come integrato dall'art. 1 del d.l. 2.1/2022), nonostante trasmessa all'amministrazione il giorno programmato per la vaccinazione (-OMISSIS-) non risulta essere stata esaminata;

in relazione al pregiudizio irreparabile, gli effetti della sospensione dal servizio potrebbero risultare irreversibili nelle more sia dell'esame del dovuto esame da parte dell'amministrazione della documentazione che della valutazione collegiale della domanda cautelare ;

pertanto, limitatamente al profilo sopra evidenziato, sussistono allo stato i presupposti per la concessione della misura monocratica;

P.Q.M.

Accoglie la istanza di misura monocratica, fatto salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di emettere un nuovo provvedimento in merito. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia il giorno 31 gennaio 2022.

Il Presidente
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.